

Codice A1702A

D.D. 10 aprile 2017, n. 312

Azienda faunistico-venatoria "Ternavasso" (TO/CN). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 01.02.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Ternavasso" di complessivi ettari 1373, ricadenti per ettari 305 nel comune di Ceresole d'Alba nella zona faunistica della Provincia di Cuneo e per ettari 1068 nei comuni di Pralormo, Poirino e Carmagnola nella zona faunistica dell'allora Provincia di Torino, a favore della Signora Maria Luisa THAON DI REVEL, fino al 31.01.2001;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 15 del 13.02.2001 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2005, la n. 1 del 11.01.2005 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2009 e la n. 114 del 25.02.2009 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Ternavasso" a favore della Signora Maria Luisa THAON DI REVEL, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 298 del 19.05.2015 con la quale è stato preso atto della nomina del Signor Antonio Piero GHIGNONE quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Ternavasso", in sostituzione della Signora Maria Luisa THAON DI REVEL, dimissionaria.

vista l'istanza prot. n. 10485/A1702A in data 14.03.2017 con la quale il Signor Antonio Piero GHIGNONE, concessionario, ha presentato istanza volta all'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ettari 50 all'interno della summenzionata azienda faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 16 bis della succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 12 dello Statuto del Consorzio, in allegato "B" al verbale di assemblea generale dei consortisti registrato al n. 56128 di repertorio e n. 27975 di raccolta in data 26.03.2015, rogito Notaio Alberto MORANO, di rinnovo delle cariche sociali e adozione del nuovo statuto che attesta, tra l'altro, la facoltà del concessionario di istituire zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia;

considerato che l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;
- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e

venerdì;

- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Ternavasso" di ettari 1373, ricadenti per ettari 305 nel comune di Ceresole d'Alba nella zona faunistica della Provincia di Cuneo e per ettari 1068 nei comuni di Pralormo, Poirino e Carmagnola nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 50.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2018, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria.

L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) è consentita dal 1° febbraio al quarto giorno antecedente l'apertura generale della stagione venatoria alla fauna stanziale;
- b) durante la stagione venatoria, sui terreni compresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria;

- c) per l'esercizio delle attività di allenamento ed addestramento cani è necessario essere in possesso della ricevuta di versamento della tassa regionale di cui all'art. 40 della l.r. 5/2012 e dell'assicurazione;
- d) nelle stesse zone è comunque vietato addestrare o allenare cani nelle giornate di martedì e venerdì;
- e) nei giorni in cui si effettuano prove cinofile nella zona sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani;
- f) eventuali danni a cose, animali o persone sono risarciti dall'utilizzatore della zona a termini di legge.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO -